

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 1273

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2002

—————
Norme in materia di cittadinanza
—————

Onorevoli Senatori. – In materia di cittadinanza anche la più recente normativa – legge 5 febbraio 1992, n. 91, – incentra ancora l’acquisto della cittadinanza italiana per nascita sul principio dello *jus sanguinis* come già previsto nel codice civile del 1865 e nella legge 13 giugno 1912, n. 555. Non vi è dubbio che in tempi in cui l’Italia vedeva molti suoi cittadini emigrare all’estero per sottrarsi alla miseria e per procurarsi una migliore esistenza, il legislatore si preoccupò di consentire a questi cittadini di trasmettere – anche se solo per linea di padre – ai propri figli la cittadinanza italiana quale legame di appartenenza alla nazione. Tale possibilità venne poi ampliata nel senso di consentire la trasmissione della cittadinanza anche da parte della madre italiana. E ciò avvenne con la citata legge n. 91 del 1992 anche in seguito a pronunciamenti della Corte costituzionale e a quanto previsto dalla legge 21 aprile 1983, n. 123, legge abrogata dalla legge n. 92 del 1991.

Purtroppo le diverse innovazioni legislative in materia di acquisizione della cittadinanza italiana, avutesi nel corso dell’ultimo secolo, hanno, tuttavia, sempre conservato immodificata la possibilità del tutto parziale di essere riconosciuto cittadino italiano anche secondo il principio dello *jus soli*. Infatti ancora oggi solo chi nasce in territorio italiano senza che i genitori stranieri abbiano i requisiti per trasmettere la cittadinanza o se è figlio di ignoti, può essere riconosciuto cittadino italiano!

Ed anche quando lo straniero è nato in Italia potrà ottenere il riconoscimento solo se vi ha risieduto senza interruzioni, fino alla maggiore età e se manifesta entro un anno da quella data una volontà in tal senso. Ancora va rilevato che con la normativa in vigore occorrono ben dieci anni di residenza legale nel paese e non solo cinque – come prevedeva invece la legge n. 555 del 1912 – ad un cittadino straniero, non comunitario, per avere la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana.

Con il presente disegno di legge ci si prefigge di inserire nel nostro ordinamento norme che consentano di acquisire la cittadinanza italiana ricorrendo più ampiamente al principio dello *jus soli* di quanto non consenta attualmente la normativa vigente.

E ciò in corrispondenza delle novità intervenute nei tempi più recenti anche con riferimento alle innovazioni introdotte nella disciplina legislativa sull’immigrazione, ed innanzitutto, per la necessità essenziale di favorire l’affermazione di efficaci politiche di integrazione.

Non vi è dubbio inoltre della necessità di tener conto – anche ricorrendo ad una maggiore flessibilità nei modi e nei tempi per ottenere la cittadinanza italiana come è negli obbiettivi del presente disegno di legge – delle legislazioni in materia vigenti negli altri paesi dell'Unione europea con i quali siamo partecipi – come è noto – di comuni discipline in materia di presenza degli stranieri nei territori comunitari.

Con l'articolo 1, si prefigura l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati in Italia da genitori stranieri nel caso in cui almeno uno di essi sia nato nel paese.

Questo modo di acquisire la cittadinanza italiana da parte di cittadini immigrati della terza generazione sulla base del principio dello *ius soli*, vigente in Francia, Spagna e Olanda, consente agli interessati di non rinunciare alla cittadinanza italiana, come spesso accade, poichè acquisendola invece per via di naturalizzazione si perderebbe quella dello Stato di origine.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si vuole consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri nati in Italia e residenti legali al compimento della maggiore età e con un periodo di residenza di almeno cinque anni. In queste stesse direzioni si muovono le legislazioni di Francia, Lussemburgo e Olanda.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), si prevede l'acquisizione della cittadinanza italiana per nati in Italia, a condizione che i genitori vi risiedano legalmente da almeno sette anni e se la richiesta in tal senso è presentata al compimento del quinto anno di età.

Con l'articolo 3 si prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si possa acquisire la cittadinanza italiana dopo sette anni – non dieci come ora è previsto – di residenza legale in Italia.

E ciò con riferimento a quanto consente la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1997. In questo senso vanno, anche se con diversità, le legislazioni di Francia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda e Lussemburgo.

Con l'articolo 4 si interviene per contrastare i «matrimoni fittizi» stabilendo un nuovo termine – due anni – per ottenere la cittadinanza, mentre con l'articolo 5, si prevede che il Ministro dell'interno, con decreto, disciplini il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza che, in ogni caso, deve concludersi entro un anno dalla presentazione della domanda.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica, da genitori stranieri ivi legalmente residenti, di cui almeno uno sia nato in Italia; entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo straniero nato in Italia, qualora al compimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica e vi abbia risieduto per un periodo non inferiore a cinque anni, diviene cittadino se dichiara, entro un anno dalla suddetta data, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Per tale acquisto non è richiesta la rinuncia ad altra cittadinanza»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il figlio nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri in possesso della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

diviene cittadino se i genitori presentano congiuntamente istanza al prefetto competente per territorio a partire dal compimento del quinto anno di età del minore. Al raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza».

Art. 3.

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* allo straniero che risiede legalmente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini della concessione di cui al comma 1 non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine».

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *1.* Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo due anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».

Art. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.